Decreto n. _____

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la Direttiva n. 90/396/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas codificata dalla Direttiva n. 2009/142/CEE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 661 del 15 novembre 1996, ed in particolare l'articolo 9;

VISTA l'istanza, prot. Mise n. **190237** del **29 ottobre 2014**, con la quale l'organismo **KIWA CERMET ITALIA S.p.a.**, con sede legale in **Granarolo Dell'Emilia (BO) Via Cadriano 23** ed unità locale in **San Vendemiano (TV) Via Treviso 32/34,** ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificati ed attestati di conformità per apparecchi a gas e per dispositivi di sicurezza e controllo, dichiarando di avvalesi, limitatamente ad esami o prove complementari o particolari, degli Organismi **Kiwa Nederland B.V.** e **Crei Ven S.c.a.r.l.**;

RILEVATO che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto previsto in Allegato VI del D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661 e che sulla base dei controlli e dell'ispezione eseguita l'organismo soddisfa i requisiti minimi previsti nell'Allegato V della Direttiva 2009/142/CE;

CONSIDERATO che il richiedente si è impegnato al pagamento delle somme in adempimento a quanto previsto al comma 5 dell'art. 9 del D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661, ed ha provveduto al versamento di quanto richiesto dal Ministero dell'Interno per l'espletamento dell'istruttoria;

VISTO l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dai competenti uffici della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica e della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

DECRETANO

Art. 1

KIWA CERMET ITALIA S.p.a. con sede legale **in Granarolo Dell'Emilia (BO) Via Cadriano 23** ed unità locale sita in **San Vendemiano (TV) Via Treviso 32/34,** nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea ,al rilascio di certificati ed attestati di conformità per apparecchi a gas e per dispositivi di sicurezza e controllo secondo quanto previsto nell'Allegato II, punti 1,2,3,4,5,6 della Direttiva 2009/142/CE per le seguenti tipologie di prodotti:

a) caldaie per riscaldamento alimentate a gas;
b) apparecchi a gas per la produzione di acqua calda;
c) apparecchi di cottura a gas per uso domestico;
d) apparecchi per cucine professionali alimentati a gas;
e) corpo caldaia da assemblare con bruciatore ad aria soffiata alimentato a gas;
f) generatori di aria calda;
g) tubi radianti per uso non domestico;
h) apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convenzione;
i) apparecchi a gas ad effetto decorativo di combustione;
j) bruciatori ad aria soffiata alimentati a gas;
k) dispositivi di sicurezza e di controllo per bruciatori ed apparecchia gas;
l) asciugabiancheria a gas per uso domestico;
m) apparecchi di riscaldamento da patio funzionanti esclusivamente a GPL, per uso non domestico (all'aperto o in spazi ampiamente ventilati);
n) apparecchi per il camping funzionanti esclusivamente a GPL (barbecue, apparecchi portatili).

Art. 2

1.Ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, il Direttore Tecnico dell'Organismo è l'**Ing. Maurizio Lorenzon.**

2. L'attività di attestazione della conformità, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso l'unità locale dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita nel Comune di **San Vendemiano (TV) Via Treviso 32/34**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, di cui al comma precedente, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
L'attività del laboratorio dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché degli adempimenti di prevenzione incendi.

3. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle certificazioni ed attestati emessi.

4. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo II della Direttiva 2009/142/CE ed a quelli previsti nelle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione. L'attestazione della conformità dovrà essere effettuata applicando le norme armonizzate ovvero le norme tecniche europee ritenute più idonee per garantire il soddisfacimento dei requisiti essenziali stabiliti nell'Allegato I della Direttiva 2009/142/CE.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente autorizzazione, l'Organismo mette a disposizione delle Amministrazioni competenti le informazioni relative all'attività svolta.

6. Tutti gli atti relativi all'attività di attestazione della conformità di apparecchi a gas, ivi compresi i rapporti di prova e di sorveglianza della produzione e del prodotto o gli attestati di conformità, devono essere conservati in un fascicolo tecnico.

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, ovvero richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data del presente decreto ed è valida cinque anni.

2. A metà del periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano una attività di verifica e controllo, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, nonché alla relativa notifica sono a carico dell'Organismo e sono corrisposti a ciascuna Amministrazione competente secondo le modalità e gli importi stabiliti dalle Amministrazioni medesime.

Art. 6

L'inosservanza di quanto previsto nel comma 3 dell'art.9 del D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661, costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione.

Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato

Roma, lì 15 APR. 2015

Il Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

Gianfrancesco Vecchio

Il Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Cosimo Pulito